

Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602

Articolo 21 - Interessi per dilazione del pagamento. *(In vigore dal 1 luglio 2003 - con effetto dal 1 gennaio 1988)*

Sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del 4 per cento annuo.

L'ammontare degli interessi dovuti e' determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed e' riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.

I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione e' prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall'art. 20 e dal presente articolo.